



# CITTA' DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2008)

**N. 15 del 2.3.09** (adottata ai sensi dell'**art. 48** del T.U. n.267 del 18.08.2000)

**OGGETTO: Sospensione esecutività deliberazione commissariale n.6 del 12.2.09.**

- L'anno 2009, il giorno due del mese di marzo alle ore 13,35 nella sede del Comune di Marigliano, il Commissario Straordinario dott. Giuseppe Sacchi, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Fulvio Genghi.

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott. Giuseppe Sacchi**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Fulvio Genghi**

---

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG. ,Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,  
**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  
\_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000  
(N. \_\_\_\_\_ REG. PUBBLICAZ.)

Marigliano, \_\_\_\_\_

Il messo comunale

**IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.**

dr. Antonio Del Giudice

---

**ESECUTIVITA'**  
(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenute esecutiva il \_\_\_\_\_

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.**

Dr. Antonio Del Giudice

---



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### Premesso :

- Che con contratto rep. 7590 del 24 aprile 2007 è stato affidato alla società Ecologia SA. BA. s.r.l. da Ercolano il servizio di igiene urbana di questo Comune per il periodo decorrente dal 21.3.2007 al 20.3.2012;
- Che con nota riservata prot. n. 4062 del 09/02/2009, la Prefettura di Napoli, ha informato quest'Ente che nei confronti della ditta "Ecologia SA. BA. s.r.l." *sussistono tentativi di infiltrazioni mafiose da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa, pur non sussistendo nei confronti del legale rappresentante della medesima società cause di divieto o di sospensione dei procedimenti, indicate nell'allegato 1 al D. lgs. n. 490/94*;
- Che a seguito dell'informativa antimafia ostativa ed in considerazione del rapporto contrattuale in corso con la società indicata, con deliberazione commissariale n.6 del 12.2.2009 sono state date disposizioni al Responsabile del servizio di igiene urbana di provvedere a porre in essere, con la massima urgenza, i conseguenziali atti di competenza, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs 490/94, per la risoluzione del contratto stipulato con la Società Ecologia SA.BA. s.r.l.;
- Che la società Ecologia SABA ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania del provvedimento interdittivo della Prefettura di Napoli e dell'atto di risoluzione del contratto da parte del Comune di Arzano, con contestuale istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati;
- Visto il dispositivo dell'ordinanza cautelare, emessa dal T.A.R. nella seduta del 25 febbraio 2009, con la quale viene sospeso l'atto impugnato e fissata la trattazione del merito all'udienza pubblica del 22 aprile 2009;
- Considerato che la predetta società ha notificato a questo Ente, in data 26 febbraio 2009, prot.5956, un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, con istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati, dei provvedimenti emessi dalla Prefettura di Napoli, nonché della nota del Responsabile Qualità urbana di questo Comune prot.4392 dell'11.2.2009 di avvio del procedimento; della deliberazione del Commissario Straordinario n.6 del 12.2.2009, di indirizzo per la risoluzione del contratto di igiene urbana con la ditta SABA; della nota del Responsabile Qualità urbana di questo Comune prot.5099 dell'17.2.2009, di comunicazione dell'adozione della deliberazione n.6; del provvedimento di risoluzione del contratto che in realtà questo Ente non ha ancora adottato;
- Ritenuto opportuno, nelle more della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale, in ordine ai provvedimenti cautelari richiesti avverso gli atti adottati da questo Comune, nonché della decisione di merito di cui al ricorso sopra richiamato, di sospendere l'esecutività della deliberazione commissariale n.6 del 12 febbraio 2009;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- di sospendere, per le motivazioni indicate in premessa, l'esecutività della deliberazione commissariale n. 6 del 12 febbraio 2009, avente ad oggetto "Atto di indirizzo – Disposizioni in ordine al servizio di igiene urbana di cui al contratto Rep. 7590 del 24.4.2007. Ditta Ecologia SA.BA. s.r.l.", fino alla decisione del TAR in ordine ai provvedimenti cautelari richiesti avverso gli atti adottati da questo Comune e comunque non oltre il termine del 22 aprile 2009, data fissata per la decisione di merito in ordine ai provvedimenti interdettivi emanati dalla Prefettura di Napoli;
- di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore Qualità Urbana ed al Responsabile del settore Programmazione finanziaria e tributi;
- di notificare il presente atto alla Società Ecologia SA. BA. s.r.l. di Ercolano;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.